

**FOCUS**

Le circolari di Cantiere terzo settore

**LE NOVITÀ  
SUL REGISTRO UNICO  
NAZIONALE  
DEL TERZO SETTORE**  
**Le indicazioni del Ministero  
del Lavoro e delle Politiche sociali  
su reti associative e comunicazione  
dei soggetti che ricoprono  
cariche sociali**

a cura di Daniele Erler

Nella [nota n. 18244 del 30 novembre scorso](#), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione generale del Terzo settore) si è espresso anche sull'iscrizione al registro unico regionale del Terzo settore (Runts), ed in particolare in relazione al ruolo di rappresentanza svolto dalle reti associative nei confronti degli enti aderenti.

### La possibilità per le articolazioni “intermedie” di svolgere funzioni di rappresentanza nei confronti degli enti aderenti

Con un quesito è stato richiesto se il ruolo di rappresentanza riconosciuto dalla legge alle reti associative nei confronti degli enti ad essa aderenti, sia nella fase di iscrizione al Runts sia in quella successiva di aggiornamento delle informazioni e deposito degli atti presso il registro unico, possa essere svolto dall'articolazione “intermedia” della rete a cui sul territorio di riferimento sono state demandate le funzioni proprie della rete stessa.

Nella sua risposta il Ministero riprende il contenuto della [Circolare n. 2 del 2021](#), ribadendo che la speciale autonomia statutaria riconosciuta alle reti associative può prevedere l'adozione di modelli organizzativi costruiti su più livelli (nazionale, regionale, provinciale, locale), rispetto ai quali **la funzione di rappresentanza può essere collocata anche presso i “livelli intermedi”** (come potrebbe essere, ad esempio, un livello regionale o provinciale). **Deve però essere lo statuto della rete ad attribuire tale ruolo ai propri enti “intermedi”**: laddove ciò sia espressamente previsto, tali articolazioni possono svolgere funzioni di rappresentanza nei confronti degli enti di base aventi sede legale sul proprio territorio sia per l'iscrizione al Runts che per il successivo aggiornamento delle informazioni e deposito degli atti.

La nota ministeriale conclude affermando che **per svolgere tale funzione** non è necessario stipulare un vero e proprio contratto di mandato ma è **sufficiente presentare** al momento dell'iscrizione dell'ente al Runts:

- **l'attestazione di adesione dell'ente rappresentato alla rete associativa**, rilasciato dal rappresentante legale della rete e contenente l'individuazione dell'ente “intermedio” al quale sono attribuiti, secondo quanto previsto dallo statuto, le funzioni di rappresentanza nei confronti degli enti di base aventi sede legale nel territorio di riferimento;
- **la manifestazione di volontà dell'ente di base di avvalersi per la presentazione dell'istanza della rete associativa cui esso aderisce**, anche sotto forma di delega alla rete medesima, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente da iscrivere (senza necessità di menzionare nello specifico l'ente “intermedio” che svolgerà poi nel concreto tali funzioni).

La volontà delle parti (rete associativa ed ente aderente) così manifestata in sede di iscrizione, e che esplicherà i suoi effetti anche per le comunicazioni successive al Runts, è sufficiente e non richiede quindi la stipula di un ulteriore specifico documento.

### La comunicazione al Runts dei soggetti che ricoprono cariche sociali nelle reti associative e nelle associazioni di grandi dimensioni

Il terzo ed ultimo quesito ha avuto come oggetto quali siano i **titolari di cariche sociali da comunicare al Runts** (in base all'art. 48, c. 1 del Codice), nel caso in cui si tratti di **reti associative o di associazioni di grandi dimensioni** (con un numero di associati pari o superiore a 500) il cui modello organizzativo preveda:

- un “Congresso dei delegati”, avente caratteristiche di organo assembleare di tipo congressuale convocato ad intervalli periodici pluriennali;
- un “Consiglio nazionale”, avente caratteristiche di organo assembleare composto da più di 100 membri ed operante nell'intervallo tra i due congressi;
- due distinti organi (denominati rispettivamente “Direzione nazionale” e “Presidenza nazionale”) aventi funzioni diverse ma comunque riconducibili alla gestione e amministrazione dell'ente.

Il Ministero risponde che non vi sono obblighi di comunicare al Runts i componenti né del “Congresso dei delegati” né del “Consiglio nazionale”, in quanto si tratta evidentemente di organismi assembleari (il “Consiglio nazionale” è configurato infatti come organismo assembleare di secondo livello). Per quanto riguarda la “Presidenza nazionale”, organo collegiale con le attribuzioni esecutive tipiche di un consiglio direttivo, non vi sono dubbi sulla necessità di comunicare al Runts i componenti dello stesso, specificandone i poteri e le eventuali limitazioni. **Alcune criticità si pongono in relazione alla “Direzione nazionale”, organo collegiale composto da oltre 20 membri (parte dei quali privi del diritto di voto): il fatto che però lo statuto abbia attribuito ad essa compiti quali la programmazione delle attività, la costituzione di organismi operativi, oltre che il potere di sciogliere e commissariare le articolazioni territoriali, conferma l'esistenza di una importante funzione amministrativa in capo a tale organo, che porta a concludere che l'ente dovrà comunicare al Runts anche i nominativi dei soggetti che siedono al suo interno, indicandone poteri e limitazioni.**



Per ulteriori dettagli  
[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

UN PROGETTO DI

